

ASSEMBLEA STRAORDINARIA
dell'Associazione

Plexus International Forum

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)



Il giorno 1, del mese di agosto, dell'anno 2024, alle ore 18:30, presso la sede sociale in Sorano (GR) Via Giovanni Pascoli n.6si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dell'Associazione **Plexus International Forum – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)**, codice fiscale 92091400926, Atto Costitutivo in Cagliari del 20/01/1999 a rogito notaio Carlo Mario De Magistris rep. n. 76880/13161 registrato il 01/02/1999, col n° 2211, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica Statuto per adeguamento al Codice del Terzo Settore - D.Lgs. n. 117/2017:
2. Iscrizione al RUTS, Registro Unico del Terzo Settore.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Signor Sandro Dernini che, constatata che sono presenti i soci e i componenti il Consiglio Direttivo in carica come da foglio firme agli atti dell'Associazione, conseguentemente constata la regolarità della convocazione dell'Assemblea e dichiara l'Assemblea dell'Associazione **Plexus International Forum – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)** validamente costituita. Successivamente rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno, chiama a fungere da Segretario il Signor Carlo Cavalletti, che accetta, e apre la discussione, consentendo a ciascun socio di intervenire, su quanto ordine del giorno, presentando, in merito al primo e al secondo punto, l'elaborato nuovo Statuto al fine dell'adeguamento a quanto richiesto per iscrizione al RUTS, il Registro Unico del Terzo Settore, con la trasformazione in Associazione di Promozione Sociale, APS, e l'aggiunta della denominazione di Ente del Terzo Settore con l'utilizzo dell'acronimo ETS. Il Presidente chiede all'Assemblea di deliberare in merito all'approvazione dello Statuto e all'iscrizione al RUTS
Dopo ampia discussione, il nuovo Statuto e la proposta di iscrizione al RUTS, vengono messi ai voti e approvato all'unanimità.

In conseguenza l'Assemblea dei Soci

DELIBERA

- 1) di approvare e adottare il nuovo Statuto, così come modificato con la trasformazione in Associazione di Promozione Sociale Ente del Terzo Settore **Plexus International Forum A.P.S. – E.T.S.** e di adottarlo così come allegato sotto la lettera "A" al presente verbale di cui fa parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare delega al Presidente di provvedere a tutti i passi necessari per l'iscrizione dell'Associazione al RUTS, Registro Unico del Terzo settore.

Null'altro essendo da deliberare, alle ore 19:35 l'Assemblea è sciolta.
Sorano, li 1° agosto 2024


Il Presidente

(Sandro Dernini)

Il Segretario

(Carlo Cavalletti)

100



STATUTO

Plexus International Forum

Associazione di Promozione Sociale – Ente del Terzo Settore

Art. 1 – Denominazione e sede

1. E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs. n. 117/2017 e della normativa in materia L'Ente del Terzo Settore denominato: "**Plexus International Forum Associazione di Promozione Sociale – Ente del Terzo Settore**", in breve "**Plexus International Forum A.P.S. – E.T.S.**" che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e acofessionale. La locuzione Ente del Terzo Settore e la sigla "ETS" avranno efficacia automatica di integrazione e utilizzo nella denominazione sociale solo successivamente a seguito all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
2. L'associazione ha sede legale in Sorano (GR).
3. Il trasferimento della sede legale non comporta modica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione degli uffici competenti.

Art. 2 – Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 – Efficacia dello statuto

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 4 – Interpretazione dello statuto

1. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 – Scopo

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via principale, delle attività di interesse generale indicate e rientranti nell'elencazione di cui al comma 1, articolo 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice Terzo Settore), in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
2. Lo scopo e il fine che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari, di terzi e della collettività in generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, è quello di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività nei settori della promozione, della cultura e dell'arte; della tutela, promozione e valorizzazione dei beni d'interesse storico e artistico, ivi comprese le biblioteche; della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente; dell'istruzione e della formazione; della cooperazione internazionale; della valorizzazione delle culture alimentari del Mediterraneo e di altre civiltà.
3. A tal fine e anche in riferimento all'articolo 5, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, di cui si indica la corrispondente lettera, si propone:
 - di fornire beni di prima necessità, attraverso la raccolta e/o produzione, ispirate ai principi di riciclo, del mutualismo e della pratica comunitaria, a persone e nuclei familiari in condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, quale intervento e servizio sociale rientrante tra gli interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; [lettera a)]
 - di promuovere interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; [lettera e)]
 - di organizzare e promuovere interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; [lettera f)]
 - di organizzazione e gestire attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, quali quelle teatrali, fotografiche, pittoriche, cinematografiche, di danza e sportive, incluse attività, anche editoriali, di promozione



e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017; [lettera i)]

- di organizzare progetti e programmi in collaborazione con le scuole e gli studenti di ogni ordine e grado e di diffondere questi valori nelle nuove generazioni, nonché organizzare formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; [lettera l)]

- di promuovere, organizzare e gestire progetti di cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; [lettera n)]

- di fornire beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; [lettera u)]

- di promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; [lettera v)]

- di promuovere le pari opportunità e le iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244: [lettera w)]

- di fornire servizi di consulenza, assistenza e segretariato sociale, atti a favorire la rivendicazione per l'accesso alla piena fruizione di tutti i diritti sociali e per la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017: [lettera w)]

- di intrattenere rapporti con analoghe Associazioni italiane ed estere e con Enti culturali.

4. L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
5. L'associazione potrà esercitare anche attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali con delibera dell'Assemblea dei soci.
6. L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.
7. L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

Art. 6 – Soci

1. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'associazione e presentano un curriculum di studi e/o di esperienze tale da poter garantire un contributo fattivo alla realizzazione dei fini istituzionali del sodalizio.

Art. 7 – Ammissione del socio

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al consiglio direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. Il consiglio direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all'aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.
2. Le persone giuridiche che intendono diventare socie dell'associazione dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.
3. Il consiglio direttivo deciderà, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, sull'ammissione o meno del nuovo socio all'interno dell'associazione.
4. La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.
5. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà inserito nel libro soci.
6. I soci possono essere:
 - a) Soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile e inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo;
 - b) Soci operativi: sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando un'attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal consiglio direttivo e versando una specifica quota stabilita dal consiglio stesso;

- c) Soci onorati: sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte affettiva per espresso divieto normativo;
- d) Soci sostenitori o promotori; sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.
7. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 8 – Diritti e doveri dei soci

1. I soci dell'organizzazione hanno diritto di:
 - Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - Essere informati sull'attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
 - Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;
 - Votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
2. Gli stessi soci hanno il dovere di:
 - Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
 - Versare la quota associativa secondo l'importo annuale stabilito. La quota associativa è personale, non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivaluta.

Art. 9 – Volontari

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

Art. 10 – Perdita della qualità di socio


1. La qualità di socio si perde per:
 - a) Decesso;
 - b) Mancato pagamento della quota sociale, la decadenza avviene su decisione dell'assemblea, previa proposta del consiglio direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
 - c) Dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
 - d) Espulsione: l'assemblea delibera l'espulsione su istanza del consiglio direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
2. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Art. 11 – Organi Sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a) Assemblea dei soci;
 - b) Consiglio direttivo;
 - c) Presidente;
 - d) Organo di controllo;
 - e) Organo di revisione.

Art. 12 – Assemblea

1. L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.
2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
4. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, P.E.C. o e-mail (previamente indicata dai soci), spedita/divulgata almeno 15 giorni (10 nel caso dell'email) prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.





5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.
6. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
7. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.
8. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 13 – Compiti dell'assemblea

1. Le competenze dell'assemblea sono:
 - a) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) Approva il bilancio;
 - d) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - f) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
 - h) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - i) Delibera sull'esclusione dei soci.

Art. 14 – Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun socio ha diritto ad un voto.
3. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.
4. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 15 – Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
2. Per l'assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nel comma precedente, si applicano le regole dell'assemblea ordinaria di cui precedente articolo.

Art. 16 – Struttura dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del consiglio direttivo designato dalla stessa assemblea.
2. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'assemblea.
3. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso.
4. Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
5. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Art. 17 – Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
2. Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge tre i propri componenti il presidente e un vice presidente, o, più vice presidenti.
3. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti

giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio direttivo.

4. Compete al Consiglio direttivo:

- a) Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- c) Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- d) Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- e) Eleggere il Presidente e il vice Presidente (o più vice Presidenti);
- f) Nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- g) Accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- h) Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- i) Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- j) Istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- k) Nominare, all'occorrenza, i relativi poteri.

5. Il Consiglio direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 18 – Presidenza

1. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Questi deve essere scelto in base ai requisiti onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del terzo settore. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il presidente dura in carica per lo stesso periodo del consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.
5. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
7. Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio direttivo.

Art. 19 – Organo di controllo

1. E' nominato l'organo di controllo nei casi previsti dall'art.30 del D.Lgs. n. 117/2017.
2. L'organo di controllo è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
3. L'organo di controllo:
 - a) Vigila sull'osservanza della Legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c) Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
 - d) Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017. La sua relazione al bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto.
4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.





Art. 20 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n.117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 21 – Risorse economiche e patrimonio

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - Fondo di dotazione iniziale;
 - Quote associative;
 - Proventi da attività di interesse generale;
 - Contributi pubblici e privati;
 - Cinque per mille;
 - Contributi provenienti dallo Stato, enti pubblici, organismi europei e internazionali, Pubbliche amministrazioni;
 - Donazioni e lasciti testamentari;
 - Rendite patrimoniali;
 - Attività di raccolta fondi;
 - Rimborsi da convenzioni;
 - Ogni forma di finanziamento;
 - Ogni altra forma di contributo e apporto consentito dalla legge;
 - Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. n.117/2017.
2. Il patrimonio dell'Associazione al momento della sua costituzione è formato dal fondo di dotazione iniziale. Il patrimonio dell'Associazione potrà essere incrementato nel corso del tempo tramite le suddette entrate.
3. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. Il patrimonio dell'Associazione potrà essere, altresì, incrementato da entrate, proventi, ricavi, rendite comunque denominate, derivanti dal patrimonio medesimo dell'Ente stesso.
5. Il Consiglio direttivo ha la facoltà di non accettare donazioni o lasciti testamentari, qualora essi non garantiscano l'equilibrio patrimoniale e finanziario dell'Associazione ovvero comportino oneri gestionali eccessivi.
6. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve o capitale comunque denominati a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali o a terzi, anche nel caso di recesso o di ogni ipotesi di scioglimento dell'Associazione o del rapporto con essa.

Art.22 – Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art.23 – Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio

1. L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n.117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 24 – Scritture contabili e bilancio

1. I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. n.117/2017 e delle relative norme di attuazione.
2. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 25 – Bilancio sociale

1. Il bilancio d'esercizio è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n.117/2017.

Art. 26 – Pubblicità e trasparenza

1. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione di avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere.

Art. 27 – convenzioni



1. Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, comma 1, del D.Lgs. n.117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, se sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art.28 – Personale retribuito

1. L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art.36 del D.Lgs. n.117/2017.
2. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 29 – Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

1. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso ai terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n.117/2017.

Art. 30 – Responsabilità dell'associazione

1. L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 31 – Assicurazione associazione

1. L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 32 – Scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n.117/2017.

Art. 33 – Norme di rinvio e disposizioni finali.

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. n.117/2017, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
- 2.

Il Presidente

(Sandro Dernini)

Il Segretario

(Carlo Cavalletti)

Registrato a Viterbo il 02/08/2024 al n. 1534 Serie 3
 pagato, con Mod. f 23, Euro ESENTE PER
ADEGUAMENTO AL TERZO SETTORE

Il Funzionario (*)
 Licastro Alessia
 (*) Firma su delega del Direttore Provinciale Francesco Mori



